



Nell'aggiudicazione dei pubblici appalti le Amministrazioni hanno la facoltà di affidarsi al buon senso, potendo altresì ispirarsi al criterio cosiddetto teleologico piuttosto che a quello meramente formalistico

Esistono solo due limiti all'autotutela decisoria della pa: la prova del possesso di determinati requisiti o capacità deve essere sempre fornita e gli elementi costitutivi dell'offerta non possono subire modifiche

Con la sentenza numero 141 del 18 marzo 2004, il Tar Marche, Ancona, ci insegna che “ anche nell'ambito dell'attività diretta alla conclusione degli appalti pubblici trovi ingresso il principio dell' “autotutela decisoria” secondo il quale l'Amministrazione può riesaminare, annullare e rettificare gli atti dalla stessa adottati, avendo il complesso delle regole sull'autotutela portata generale (cfr. Cons.St., sez.V, 3 febbraio 2000, n.661). In sede di gara ad evidenza pubblica, non sussiste, quindi, alcuna preclusione in ordine al potere di riesame in capo alla Commissione.

Ci sono due limiti fermi – prosegue il giudice amministrativo adito – nell'interpretazione del combinato disposto dell'art.16 del D.Lgs. n.157 del 1995 e dell'art.7 e seguenti della L. n.241 del 1990 ad ogni interpretazione estensiva intesa a dare la dovuta preminenza all'interesse della stazione appaltante, perseguibile attraverso la presenza del maggior numero di concorrenti ed una più ampia concorrenzialità:

a.- E' possibile integrare la documentazione già esibita o fornire chiarimenti sul suo contenuto (anche mediante la produzione di ulteriori documenti a ciò idonei), ma non omettere di fornire la prova del possesso di un requisito o capacità, in ordine al quale è stata tralasciata l'allegazione di ogni documento in sede di presentazione dell'offerta (nel rispetto dei termini fissati nel bando o nella lettera d'invito), o non allegare le richieste dichiarazioni d'adesione a determinate clausole o condizioni.

b.- Non possono essere precisati (e, sostanzialmente, cambiati), attraverso la tardiva produzione di documenti o chiarimenti, elementi costitutivi dell'offerta, oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio.

A cura di Sonia Lazzini

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.582 del 2003 proposto da: Ditta **** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Cutrona e Barbara Andrenacci, presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Ancona, Via Cardeto n.3/b;

contro

- la soc. ANCONAMBIENTE s.p.a., in persona del Presidente del C.d.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiana Pesarini e A.Marta Balestra, elettivamente domiciliata presso la prima in Ancona, Via Matteotti n.99;

- il PRESIDENTE della COMMISSIONE di GARA, non costituito in giudizio;

e nei confronti

- dell'ATI tra il CONSORZIO **** Soc. Coop. a r.l. e la Società **** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Amos Benni, presso il quale è elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Garibaldi n.144;

- del CONSORZIO **** Soc. Coop. a r.l.;

- della Società **** s.r.l.;
- della **** s.r.l.;
- del GRUPPO **** SERVICE s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell'ATI con **** Coop. Sociale a r.l. e **** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore e **** Cooperativa Sociale a r.l., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano Teodoro, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, Piazza del Plebiscito n.55;
- del GRUPPO **** SERVICE SRL;
- dell'**** s.r.l.;
- del **** s.p.a.;
- dell'ATI tra **** s.p.a., **** s.p.a., ****. s.r.l.;
- della **** s.p.a.;
- della ****. s.r.l.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione,

- del provvedimento 11 giugno 2003 di revoca del provvedimento d'e-sclusione dalla gara delle due ATI controinteressate;
- del provvedimento 13 giugno 2003 di formulazione della graduatoria provvisoria;
- del provvedimento 19 giugno 2003 di aggiudicazione della gara.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: ANCONAMBIENTE s.p.a., ATI tra CONSORZIO **** Soc. Coop. a r.l. e SOCIETA' **** s.r.l., GRUPPO **** SERVICE s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell'ATI con **** Coop. Soc.le a r.l. e **** s.r.l., e **** COOPERATIVA SOCIALE a r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa ed i motivi aggiunti depositati dalla soc. ricorrente e l'ATI Gruppo **** e **** Coop.;

Relatore, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei; Uditi, altresì, gli avv.ti Cutrona e Andrenacci per la ricorrente, Pesarini per la soc. Anconambiente, Maurizio Discepolo, su delega dell'avv. Teodoro, per l'ATI Gruppo **** e **** Coop.;

Visto il dispositivo n.4, pubblicato in data 28 gennaio 2004, ai sensi dell'art.23/*bis*, VI comma, della L. 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto con l'art.4 della L. 21 luglio 2000, n.205;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

1.- Premesso di aver partecipato alla gara d'appalto-concorso "per l'affidamento dei servizi di spazzamento manuale, pulizia mercati e caditoie nel territorio del Comune di Ancona", con ricorso notificato in data 11-14-15 luglio 2003 la **** s.r.l. ha impugnato:

- il provvedimento della Commissione 11 giugno 2003 di revoca del provvedimento d'esclusione dalla gara delle due ATI controinteressate;
- del provvedimento della Commissione 13 giugno 2003 di formulazione della graduatoria provvisoria nella quale sono risultate 1^ l'ATI Consorzio **** – Società ****, 2^ l'ATI ****, ****, **** e terza la ricorrente;
- del provvedimento della Commissione 19 giugno 2003 di aggiudicazione della gara all'ATI prima classificata con riserva di acquisire i chiarimenti dell'ATI ****, CAM e **** prima di formulare la graduatoria definitiva (con riguardo al 2° ed al 3° classificato).

L'ATI aggiudicataria della gara e la seconda classificata non avrebbero potuto essere ammesse per aver presentato tardivamente copia della lettera d'invito e del capitolato firmati dal loro legale rappresentante.

Come risulterebbe dal verbale del 13 giugno 2003, in violazione dell'art.25 del D.Lgs. n.157 del 1995, le offerte anomale delle due prime classificate non sarebbero state esaminate in contraddittorio.

Sostenuta la non ammissibilità alla gara delle due società che la precedono in graduatoria, la ditta **** s.r.l. chiede di essere di-chiarata aggiudicataria dell'appalto quale forma di risarcimento del danno in forma specifica.

2.- Premesso di essere venuti a conoscenza della circostanza che il Comune di Ancona ha espletato una gara di appalto (per i mesi di ottobre-novembre-dicembre) per i servizi di pulizia, apertura e chiusura

parchi ed aree verdi cittadine, dopo aver depositato memoria di costituzione il 30 luglio 2003, con atto notificato il 28 ottobre 2003 e depositato il 4 novembre 2003 il Gruppo **** Service s.r.l. e la soc. **** Cooperativa sociale a r.l. hanno prodotto motivi aggiunti con i quali hanno dedotto più censure volte ad evidenziare l'illiceità parziale dell'oggetto dell'appalto di cui alla gara indetta dall'Anconambiente s.r.l.

A seguito di tale "fatto nuovo", con atto notificato il 19 dicembre 2003, la ditta **** s.r.l. ha dedotto le censure di violazione di legge ed eccesso di potere (le operazioni di valutazioni dei progetti devono essere annullate, e così l'intera gara, per l'illiceità parziale dell'oggetto dei servizi).

In via istruttoria ha chiesto la produzione dei progetti presentati da tutte le partecipanti per verificare l'esattezza dei punteggi attribuiti.

3.- La controinteressata ATI tra il Consorzio **** soc. coop. a r.l. e **** s.r.l. si è costituita ed ha prodotto documenti e memorie evidenziando, in particolare, come la formulazione delle clausole della lettera d'invito fosse tale da indurre in errore.

L'intimata Anconambiente s.p.a. ha prodotto documenti e scritti difensivi (29 luglio 2003 e 30 ottobre 2003), eccependo l'irritualità (per mancata sua notifica) dell'intervento *ad adiuvandum* dell'ATI Gruppo **** Service s.r.l. ed **** Cooperativa sociale a r.l. e l'inammissibilità dei motivi aggiunti di detti intervenienti. Precisa anche di avere l'affidamento del servizio di pulizia delle aree verdi.

Con memoria depositata il 30 ottobre 2003 la ricorrente ha controdedotto alle argomentazioni avversarie.

Nella camera di consiglio del 1° agosto 2003 la domanda di so-sospensione è stata respinta.

DIRITTO

1.- Oggetto principale d'impugnazione è il provvedimento 11 giugno 2003 (incidente sulla formulazione della graduatoria e sulla aggiudicazione, atti anch'essi impugnati) con il quale la Commissione di gara di un appalto concorso per l'affidamento dei servizi di spazzamento manuale ha revocato il provvedimento di esclusione dalla stessa adottato il 9 giugno 2003 ed ha ammesso l'ATI tra il Consorzio **** s.c. a r.l. e Società **** s.r.l. e l'ATI **** s.p.a., CAM s.p.a., **** s.r.l., con invito a produrre la documentazione (lettera d'invito e capitolato speciale di appalto debitamente sottoscritti in ogni loro pagina) non inserita nel plico A.

Sull'esclusione delle offerte delle due prime classificate (anche per un non corretto esame dell'anomalia che riguarderebbe entrambe), la **** s.r.l., terza classificata, fonda la sua ulteriore domanda d'esecuzione in forma specifica, con conseguente aggiudicazione a suo favore dell'appalto.

2.- La soc. Gruppo **** Service s.r.l. (in proprio e quale capogruppo dell'ATI tra soc. Gruppo **** Service s.r.l., **** cooperativa sociale a r.l. e **** s.r.l.) e della soc. **** cooperativa sociale a r.l., che hanno partecipato alla gara (classificandosi al 4° posto della graduatoria) ed alle quali è stato notificato il ricorso per assolvere ad una funzione meramente notiziale, inidonea come tale ad escludere l'onere di impugnazione a fronte di una lesione diretta e personale, hanno prodotto memoria di costituzione il 30 luglio 2003 e motivi aggiunti, con atto notificato il 28 ottobre 2003 e depositato il 4 novembre 2003.

Dette società, sulla scorta del proposto *petitum* d'annullamento e, quel che più conta, in relazione alle censure prospettate, non hanno in realtà la veste di controinteressate in quanto la loro posizione non si contrappone a quella della soc. **** s.r.l. poiché dall'accoglimento del ricorso non deriverebbe loro una collocazione peggiore nella graduatoria nella quale occupano il 4° posto; hanno la veste di cointeressati solo per la parte in cui la **** s.r.l. propone un ampliamento del *thema decidendum* e del *petitum* con la richiesta istruttoria di cui ai motivi aggiunti notificati il 19 dicembre 2003.

Non certo l'esclusione dalla gara delle due ATI graduate ai primi due posti e l'aggiudicazione alla ditta **** s.r.l. può apportare loro un'utilità, anche soltanto strumentale, perseguibile, invece, con la deduzione di censure avverso le operazioni di gara, con teorica possibilità di un annullamento che investe l'intera graduatoria e comporti una sua necessaria riformulazione in sede di esecuzione (da qui la richiesta di esibizione e di produzione dei progetti presentati da tutte le partecipanti alla gara "al fine di poter esaminare e verificare l'esattezza dei punteggi attribuiti nel verbale di gara 13 giugno 2003").

Senonché, l'iniziale *petitum* introdotto con il ricorso è solo volto all'esclusione dalla gara delle prime due ditte graduate per cui, come eccepito dalla Anconambiente s.p.a., la mancata attinenza della documentazione al *petitum* ed alle censure già dedotte rende inammissibile la richiesta istruttoria (se ed in quanto volta a dedurre ulteriori motivi a sostegno dell'iniziale domanda; se ed in quanto volta a modificare il *petitum* mediante l'impugnazione, decorsi i termini decadenziali, delle operazioni già note me-

dianche le quali, nella riunione del 13 giugno 2003, la Commissione ha valutato le offerte ed ha attribuito i punteggi).

Inammissibili sono del pari i motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2003 e depositati il 4 novembre 2003 dalla **** Service s.r.l. e dalla soc. **** cooperativa sociale a r.l., con i quali è chiesto "l'an-nullamento dell'intera gara", in quanto essendo legittimate a proporre direttamente ricorso giurisdizionale avverso il procedimento di gara che le ha viste soccombenti per far valere un interesse personale, le due società non hanno titolo a modificare il *petitum* e ad ampliare, nella veste di intervenienti *ad adiuvandum*, il *thema decidendum* (non potendo far valere un interesse proprio, ma un interesse dipendente da quello della ricorrente).

L'eccezione non ritualità dell'intervento *ad adiuvandum*, di cui alla memoria di costituzione (depositata il 30 luglio 2003) non notificata alle parti, come richiesto dall'art.38 R.D. 17 agosto 1907, n.642, è sanata dalla notifica (in data 28 ottobre 2003) della successiva memoria formulata nel medesimo atto di cui ai motivi aggiunti, già dichiarati inammissibili e con la quale ha segnalato un fatto nuovo e formulato istanza istruttoria.

3.- Deduce in ricorso la **** s.r.l. l'illegittimità del provvedimento di riammissione delle precitate ATI (costituite l'una tra il Consorzio **** s.c. a r.l. e la Società **** s.r.l. e l'altra tra l'**** s.p.a., la CAM s.p.a., la **** s.r.l.), in considerazione della clausola d'esclusione contenuta nella lettera di invito ed in violazione dell'art.25 del D.Lgs. n.157 del 1995; la mancata esclusione della loro offerta anomala per non essere stata disposta in contraddittorio la necessaria verifica.

4.- Il Collegio, preliminarmente, osserva come anche nell'ambito dell'attività diretta alla conclusione degli appalti pubblici trovi ingresso il principio dell' "autotutela decisoria" secondo il quale l'Amministrazione può riesaminare, annullare e rettificare gli atti dalla stessa adottati, avendo il complesso delle regole sull'autotutela portata generale (cfr. Cons.St., sez.V, 3 febbraio 2000, n.661). In sede di gara ad evidenza pubblica, non sussiste, quindi, alcuna preclusione in ordine al potere di riesame in capo alla Commissione.

4.1.- Nella specie la commissione ha dapprima escluso (verbale 9 giugno 2003) le due ATI (costituite l'una tra il Consorzio **** s.c. a r.l. e Società **** s.r.l. e l'altra tra l'**** s.p.a., CAM s.p.a., **** s.r.l.), che non avevano inserito nel plico A la lettera d'invito ed il capitolato speciale di appalto debitamente sottoscritti in ogni loro pagina; successivamente, anche in accoglimento delle argomentazioni dalle medesime dedotte, ispirandosi al criterio cosiddetto teleologico piuttosto che a quello meramente formalistico, idoneo da solo a fare chiarezza sul punto, ha deliberato (verbale 11 giugno 2003) di riammetterle e valutate le loro offerte e le ha classificate al primo ed al secondo posto della graduatoria.

L'esclusione originariamente disposta traeva ragione dalla disposizione (terzo capoverso della premessa) della lettera d'invito per la quale il capitolato speciale d'appalto e la medesima lettera d'invito avrebbero dovuto essere oggetto di specifica accettazione "mediante sottoscrizione in ogni pagina", ed essere inseriti nel plico A, pena l'esclusione.

Senonchè, il successivo punto 3, che minutamente e tassativamente regola le modalità di presentazione delle offerte e la formazione e la spedizione dei plichi, omette d'aggiungere i due atti sopra descritti all'elenco dei documenti che avrebbero dovuto essere inseriti nel plico A.

Fa obbligo, invece, di presentare "dichiarazioni d'accettare l'appalto in caso di aggiudicazione alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto".

Del medesimo tenore è l'art.9 del capitolato speciale d'appalto, mentre nessuna indicazione è dato cogliere nel bando di gara.

L'adempimento richiesto a pena d'esclusione nelle premesse della lettera d'invito, oltre ad essere contraddetto dalla formulazione del successivo punto 3°, persegue la medesima finalità della prescrizione di far pervenire (mediante inserimento nella busta A) una dichiarazione con la quale le ditte si obbligavano ad accettare l'appalto, in caso di aggiudicazione, "alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto" ed a sottostare a tutte le clausole del capitolato d'appalto.

L'equivalenza tra le due prescrizioni e l'erronea formulazione del punto 3 della lettera d'invito, rendevano non giustificabile l'esclusione delle due ditte, anche in forza di ulteriori considerazioni.

Con sentenza n.480 del 3 giugno 2003 questo Tribunale ha avuto occasione di precisare che ogni interpretazione estensiva dell'art.16 del D.Lgs. n.157 del 1995 e dell'art.7 e seguenti della L. n.241 del 1990 intesa a dare la dovuta preminenza all'interesse della stazione appaltante, perseguibile attraverso

so la presenza del maggior numero di concorrenti ed una più ampia concorrenzialità, trova due limiti fermi.

a.- E' possibile integrare la documentazione già esibita o fornire chiarimenti sul suo contenuto (anche mediante la produzione di ulteriori documenti a ciò idonei), ma non omettere di fornire la prova del possesso di un requisito o capacità, in ordine al quale è stata tralasciata l'allegazione di ogni documento in sede di presentazione dell'offerta (nel rispetto dei termini fissati nel bando o nella lettera d'invito), o non allegare le richieste dichiarazioni d'adesione a determinate clausole o condizioni.

b.- Non possono essere precisati (e, sostanzialmente, cambiati), attraverso la tardiva produzione di documenti o chiarimenti, elementi co-stitutivi dell'offerta, oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio.

Nella specie non appare ricorrere nessuna delle due ipotesi li-mitative, mentre la successiva trasmissione alla stazione appaltante di copia della lettera d'invito e del capitolato d'appalto, timbrati e sotto-scritti per accettazione in ogni loro pagina, integra e non sostituisce la produzione nei termini della dichiarazione con la quale le due ditte si obbligavano ad accettare l'appalto, in caso di aggiudicazione, "alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto" ed a sottostare a tutte le sue clausole.

Non era, dunque, incisa l'offerta nei suoi contenuti essenziali e sostanziali e non è stata violata la *par condicio* (a parte la già rilevata equivocità e non chiarezza delle prescrizioni che disciplinavano le modalità di presentazione della documentazione e dell'offerta).

Nel revocare il proprio provvedimento di esclusione, nella seduta dell'11 giugno 2003, la Commissione ha puntualmente esternato le ragioni della determinazione impugnata.

4.2.- Infondata è anche la non chiaramente esposta censura diretta avverso il sub-procedimento di esame dell'anomalia delle offerte economiche delle due ditte prime classificate.

Il giorno 13 giugno 2003, alle ore 12,30, la Commissione:

- apriva i plichi sub B (offerta tecnica) ed assegnava i punteggi (l'operazione, pur nota e conosciuta per essere descritta nel verbale n.5 non è stata fatta oggetto di censure);

- successivamente, procedeva all'apertura dei plichi sub C (offerta economica) ed attribuiva il punteggio ad ogni singola ditta concorrente attenendosi alla formula precedentemente predeterminata (verbale del 9 giugno 2003);

- sulla base della somma aritmetica dei punteggi dell'offerta tecnica e di quella economica formulava la graduatoria provvisoria nella quale risultava essere la prima graduata l'ATI tra il Consorzio Formula Ambiente soc. coop. a r.l. di Cesena e la soc. **** s.r.l. di Roma;

- si riservava di chiedere le dovute precisazioni alle ditte prime due classificate "circa gli elementi costitutivi dell'offerta presentata ... ai sensi e per gli effetti dell'art.25 D.Lgs. n.157 del 1995 e successive modifiche".

In data 19 giugno 2003 via fax ed il giorno successivo su cartaceo (prot.5202) l'ATI costituita tra il Consorzio **** s.c. a r.l. e la Società **** s.r.l. inviava la nota di chiarimenti comprensiva di un primo allegato sull'analisi dei costi della mano d'opera e delle attrezzature e di un secondo allegato in cui era riportata la tabella ministeriale del C.c.n.l. per il personale dipendente del settore.

Il giorno 19 giugno 2003, alle ore 15,00, la Commissione esaminava le giustificazioni e dichiarava valida l'offerta.

E' stato, dunque, rispettato il procedimento regolato dall'art.25 del D.Lgs. n.157 del 1995 ed è stato fatto salvo il principio del contraddittorio, così come richiede un uniforme indirizzo giurisprudenziale anche di questo Tribunale (10 ottobre 1997 n.1000; 7 giugno 2002 n. 461) inteso non certo come partecipazione del soggetto "terzo" al sub-procedimento ma come possibilità del concorrente di produrre note a giustificazione degli elementi della propria offerta e poter così avviare un dialogo con l'Ente appaltante.

Le valutazioni dell'Ente appaltante espresse nel corso del sub-procedimento volto alla verifica della congruità dell'offerta ritenuta anomala sulla base delle relative giustificazioni costituiscono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale nelle sole ipotesi in cui esse siano manifestamente illogiche o siano insufficientemente motivate, o contrastanti con parametri eventualmente prefissati.

4.3.- L'eccezione di tardività dei motivi aggiunti non è senza rilievo.

I motivi aggiunti in esame non costituiscono un'impugnativa di atti sopraggiunti ma si configurano come un ampliamento del *thema decidendum* e delle argomentazioni prospettate nella domanda già introdotta.

In mancanza di una nuova azione, soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni, tutti gli atti processuali successivi alla proposizione del ricorso ed in sua pendenza, necessariamente hanno i termini dimezzati. Lo prevede testualmente l'art.23/*bis* della L. n.1034/71, introdotto dalla L. n.205/2000 per il quale di tutti i termini processuali sono ridotti alla metà, salvo "quello" per la proposizione per il ricorso. Dinanzi alla logica acceleratoria che permea l'intero provvedimento legislativo, l'eccezione al dimezzamento dei termini introdotta dalla L. n.205/2000 va interpretata secondo canoni di rigida tassatività (cfr. Cons.St., sez.VI, 6 luglio 2002, n.3717).

Nella specie la ditta ricorrente (come dalla medesima dichiarato) ha preso conoscenza del fatto nuovo il 28 ottobre 2003, mentre i motivi aggiunti sono stati notificati il 16-19 dicembre 2003, ben oltre il termine di trenta giorni.

Le dedotte censure sono, comunque, infondate.

Come è dato rilevare dalla documentazione in atti (nota 2 ottobre 2003 n.8178), le aree verdi erroneamente inserite nell'appalto, per un onere giornaliero di €.102,13, non incidono su aspetti essenziali dell'oggetto dell'appalto e non intaccavano il requisito della sua determinatezza (art.1346 c.c.).

5.- Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, in uno con la domanda di risarcimento del danno in forma specifica.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso e la domanda di risarcimento del danno in forma specifica.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2004, con l'intervento dei Magistrati:

Dott. Bruno Amoroso - Presidente

Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere, est.

Avv. Liana Tacchi - Consigliere

Publicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 18 MAR. 2004

Ancona, 18 MAR. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE